



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED
IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA PER TEATRI E LUOGHI DI
PUBBLICO SPETTACOLO (artt. 141 e 141-bis
R.D. 6-5-1940 n. 635 Regolamento d' esecuzione
T.U.L.P.S.)**

[Approvato con D.C.C. n. 6 del 03/02/2014 e modificato con D.C.C. n. 73 del 30/11/2015]

INDICE

Articolo 1 –	Oggetto
Articolo 2 –	Composizione e nomina della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo
Articolo 2 bis –	Compensi ai membri esterni
Articolo 3 –	Compiti della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo
Articolo 4 –	Convocazione della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo
Articolo 5 –	Parere della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo
Articolo 6 –	Verbale della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo
Articolo 7 –	Componenti delegati ai controlli frequenti
Articolo 8 –	Spese di ispezione

Articolo 1 - Oggetto

1. E' istituita la Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 141 e 141-bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e ss.mm.ii. Regolamento d'esecuzione del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. e ss.mm.ii., ai fini del rilascio della licenza di agibilità di cui all' art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. T.U.L.P.S..

Articolo 2 – Composizione e nomina della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo

1. La Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo è nominata dal Sindaco ai sensi dell' art. 141-bis R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e ss.mm.ii. e dura in carica tre anni
2. La Commissione è composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto in elettrotecnica
- 2-bis. Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.¹
- 2-ter. Alla Commissione possono essere aggregati, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.²
3. Alle riunioni della Commissione partecipa un dipendente dell' Ufficio competente per l'adozione del provvedimento finale con mansioni di segretario verbalizzante.

Articolo 2 bis – Compensi ai membri esterni

1. Ai membri esterni esperto in elettrotecnica di cui all'art. 2 comma 2 lettera f) ed esperto in acustica di cui all'art. 2 comma 2-bis del presente regolamento, è corrisposto un gettone presenza dell'importo di euro settantotto lorde onnicomprensivo in relazione ad ogni giornata di seduta o di sopralluogo della Commissione ed indipendentemente dal numero di procedimenti autorizzatori trattati.
2. Ai membri esterni che risultino dipendenti di pubbliche amministrazioni o che risultino beneficiari di un qualsiasi trattamento di quiescenza non è corrisposto alcun compenso, gettone presenza, rimborso spese o emolumento di qualsiasi tipo ed in qualsiasi forma.³

Articolo 3 - Compiti della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo

1. La Commissione, ai fini di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., provvede a verificare la solidità e sicurezza dei locali, degli impianti e dei luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo.
2. I compiti della Commissione sono i seguenti:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, e di indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare le conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

¹ comma aggiunto con D.C.C. n. 73 del 30/11/2015

² comma aggiunto con D.C.C. n. 73 del 30/11/2015

³ articolo aggiunto con D.C.C. n. 73 del 30/11/2015

Articolo 4 – Convocazione della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo

1. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali o nei luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati. Laddove non vi è necessità di sopralluogo la Commissione può riunirsi anche in modalità di teleconferenza mediante l'ausilio di sistemi di comunicazione a distanza.
2. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto inviato a tutti i componenti con indicati: giorno, ora, luogo dello svolgimento della seduta e/o del sopralluogo. L'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo di posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo.

Articolo 5 – Parere della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo

1. Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori.
2. Il parere della Commissione è dato per iscritto.

Articolo 6 – Verbale della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo

1. La Commissione redige un verbale in occasione delle riunioni e dei sopralluoghi.
2. La copia o estratto del verbale viene comunicato all'interessato del provvedimento finale ai sensi della L. 241/90.
3. Tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione devono essere inserite nel provvedimento finale cui si riferiscono.

Articolo 7 – Componenti delegati ai controlli frequenti

1. Il Presidente, sentita la Commissione, individua tra i suoi membri, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui alla lettera e) del comma 2, art. 3 e, comunque, un medico delegato dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
2. Tali membri, in forma congiunta, hanno il compito di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio competente trasmettendo il verbale di sopralluogo redatto al momento dei controlli.

Articolo 8 - Spese di ispezione

1. Le spese di ispezione, o sopralluogo, sono a carico di chi domanda la licenza e sono fissate in euro ottanta in riferimento al procedimento di cui all'autorizzazione, indipendentemente dal numero di ispezioni effettuate.⁴

⁴ articolo aggiunto con D.C.C. n. 73 del 30/11/2015